

**Provincia  
di Roma**

# Comune di San Vito Romano

**Anno  
2007**

## **NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

**L. R. 26-10-1993, N.58  
Dlgs 30-4-1992, n.285  
L. R. 16-6-2003, N.16  
L.R. 14-2-2005, N.7**

**Regolamento Comunale per la disciplina  
del servizio di noleggio di autovetture  
da rimessa con conducente**

**Studio Bellot di Roma  
Via del FONTANILE  
ARENATO N.66 00163 Roma  
Tel. 06-66.25.925  
335-802.18.20**

**Con il coordinamento  
del Responsabile  
dell'Ufficio Commercio**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI  
AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58  
e successive modifiche

**I N D I C E**

- 1. FINALITÀ**
- 2. AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**
- 3. SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**
- 4. FIGURE GIURIDICHE**
- 5. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 6. TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 7. SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**
- 8. OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO  
DEL SERVIZIO**
- 9. CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**
- 10. CORRISPETTIVO PER IL TRASPORTO**
- 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI**
- 12. COMPETENZE COMUNALI**
- 13. COMMISSIONE CONSULTIVA**
- 14. ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE**
- 15. INIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**
- 16. RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO**
- 17. OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE  
COMUNALE**
- 18. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI  
AUTOVEICOLI**
- 19. SOSPENSIONE DELLA CORSA**
- 20. DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO**
- 21. DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO**
- 22. CONTRAVVENZIONI**
- 23. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO**
- 24. RIMBORSO PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO  
DELL'AUTORIZZAZIONE**
- 25. VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

**ROMA - 29 gennaio 2007**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE

LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58  
e successive modifiche

	<b>FINALITÀ</b>
--	-----------------

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993 (come modificata dalla L.R. 22-5-1995, n.32, dalla L.R. 16-6-2003, n.16 e dalla L.R. 14-2-2005, n.7), il D.M. del 15-12-1992, n.572 (concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente), l'art.8 della legge 05-02-1992 n.104, l'art.85 del dlgs 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtù della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, del dlgs n.267 del 2000, e della legge 4-8-2006, n.248-art.6 sulle liberalizzazioni, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. Il presente regolamento comunale, concernente i servizi di **noleggio di autovettura da rimessa con conducente** di cui al comma 1, è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi regionali 16-9-98 n.30, 7-6-99 n.6 e 6-8-99 n.14.

<b>Art.2</b>	<b>AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA</b>
--------------	--

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che

vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a- il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

b- il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

<b>Art.3</b>	<b>SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE</b>
--------------	--

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis e dagli articoli 5 bis e 5 ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio possono avvenire sia nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione sia al sito indicato dal cliente che ha richiesto il servizio, anche al di fuori del territorio comunale.

2. **Collegamenti con porti e aeroporti:** Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di taxi e di noleggio con conducente i titolari di autorizzazioni, rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.

3. **Contratti con enti pubblici e privati:** La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, in relazione al servizio di noleggio con conducente prestato in esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici e

privati per far fronte alle relative esigenze, disciplina i casi in cui il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio di comuni diversi dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione purchè il contratto sia stipulato con i titolari muniti di autorizzazione nei comuni ove hanno sede gli enti stessi.

<b>Art.4</b>	<b>FIGURE GIURIDICHE</b>
--------------	--------------------------

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

a- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge specifica.

b- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

<b>Art.5</b>	<b>MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI</b>
--------------	--

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate dal comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing di veicolo, che possono gestire in

forma singola o associata.

L'assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo secondo le risultanze del concorso, con l'adozione della graduatoria compilata dall'apposita Commissione di Concorso, che è così composta:

- dal dirigente del servizio
- da un delegato del sindaco
- dal segretario comunale o da un suo delegato.

La Commissione di Concorso redige la graduatoria di merito e l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria stessa, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

La partecipazione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso del certificato di abilitazione professionale (**CAP**);
- b) iscrizione al **ruolo** conducenti (art. 16, l.r. 58/93);
- c) disponibilità di una **rimessa** nel comune, alla data di concessione dell'autorizzazione.

La formazione della graduatoria è effettuata sulla base di titoli di preferenza che saranno stabiliti nel bando di gara e dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta dovranno dimostrarne il possesso.

2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune, di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. La disponibilità della rimessa deve essere dimostrata alla data di assegnazione delle autorizzazioni.

4. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio di vettura con conducente deve farne domanda in carta legale al Comune, nei termini di tempo indicati nell'apposito bando

di gara, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo.

Nella domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei titoli preferenziali, così come richiesti nel bando di gara o le corrispondenti autocertificazioni, nei casi previsti dalla legge sulla semplificazione dell'attività amministrativa.

<b>Art.6</b>	<b>TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI</b>
--------------	--

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio di autovettura con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 16 della l.r. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:

a- sia titolare di autorizzazione da cinque anni;

b- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 - l.r. 58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

In caso di cancellazione dal ruolo, l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione,

qualora in possesso dei requisiti prescritti.

<b>Art.7</b>	<b>SOSTITUZIONE ALLA GUIDA</b>
--------------	--------------------------------

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 della l.r. 26 ottobre 1993, n.58, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.

2. I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l'elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.

3. Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali.

4. Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l'ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale.

5. Ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione.

6. Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 16 della l.r. 26 ottobre 1993, n.58.



**Art.8**

**OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONE**

1. Il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono di regola nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale.

2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi: è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse o nelle aree di stazionamento.

4. Il comune di **San Vito Romano**, in cui non é operativo il servizio pubblico di taxi, consente ai veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente, lo stazionamento in aree pubbliche opportunamente selezionate e contraddistinte.

**Art.9**

**CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "**NCC**" inamovibile, dello stemma del comune e di un numero progressivo.

2. Le autovetture debbono avere un minimo di 3 porte ed essere omologate per 5 posti ed essere conformi al regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente di cui al d.m.15-12-1992 n.572.

<b>Art.10</b>	<b>CORRISPETTIVO PER IL TRASPORTO</b>
---------------	---------------------------------------

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

<b>Art.11</b>	<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>
---------------	---------------------------------

1. Tutte le nuove autorizzazioni rilasciabili dovranno essere adibite, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, anche per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

2. Nell'ambito di tutti i veicoli, almeno uno deve essere accessibile per il trasporto di soggetti portatori di handicap particolarmente gravi. I veicoli devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art.12 del dpr 24.7.1996, n. 503.

3. La provincia determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti specifici, il numero dei veicoli necessari per l'espletamento dei servizi stessi.

4. I criteri prendono in considerazione, in particolare:

a) la popolazione residente;

b) l'estensione territoriale;

c) l'intensità dei flussi turistici;

d) la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;

e) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;

f) il numero delle autorizzazioni già rilasciate.

5. La provincia provvede agli adempimenti di cui al comma 1 previa consultazione, nell'ambito di un'apposita conferenza istruttoria, dei comuni e delle rappresentanze delle categorie interessate.

6. I comuni:

a) adeguano i regolamenti previsti dall'articolo 14 della l.r. 26 ottobre 1993, n.58 entro novanta giorni dalla data di determinazione o di successiva modifica da parte della provincia di appartenenza dei criteri di cui al comma 4;

b) inviano i regolamenti alla provincia di appartenenza entro trenta giorni dall'adeguamento.

<b>Art.12</b>	<b>COMPETENZE COMUNALI</b>
---------------	----------------------------

1. Il Comune di San Vito Romano (provincia di ROMA), istituisce complessivamente n.20 (venti) autoservizi pubblici da rimessa con conducente. Di autoservizi ce ne sono n. .... già assentiti alla data di approvazione di questo regolamento, nei termini della legge 15-1-1992, n.21 e della L.R. 26-12-1993, n.58 e delle successive modifiche.

Per meglio servire i circa 3300 abitanti residenti alla fine dell'anno 2006 nell'intero territorio comunale ed i numerosi fluttuanti stagionali e/o presenti occasionalmente, si rendono pertanto disponibili n. .... autorizzazioni (in aggiunta alle .....in esercizio) da concedere tramite uno o più bandi di gara, nel rispetto anche del D.L. 223/2006 sulle liberalizzazioni.

2. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni avverrà mediante uno o più bandi successivi di concorso, con la messa a disposizione di una o più autorizzazioni per volta, a seconda delle necessità contingenti di aumento di tale servizio per la popolazione.

3. L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro 30

giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione.

L'assegnatario dell'autorizzazione deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida.

Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

<b>Art.13</b>	<b>COMMISSIONE CONSULTIVA</b>
---------------	-------------------------------

1. Presso il comune è costituita la Commissione Consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio e/o all'applicazione del presente regolamento.

In detta commissione è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle associazioni degli utenti.

2. La Commissione Consultiva è composta:

- dal Sindaco o da un suo delegato,
- dal responsabile comunale del servizio,
- dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei trasporti pubblici non di linea,
- da un rappresentante designato dalla associazione degli utenti,
- da un funzionario del Servizio Trasporti del comune (con incarico ad personam).

3. La Commissione è nominata con atto del responsabile del servizio, per l'intera durata dell'amministrazione che procede alla nomina.

**Art.14**

**ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE**

1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso le CCIAA, costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di vettura con conducente.

**Art.15**

**INIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del responsabile del servizio, fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso, fatti salvi i casi previsti dall'art.7 della legge n.21/92 e dalla l.r. N.58/93 e successive modifiche.

**Art.16**

**RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO**

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita l'effettuazione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

<b>Art.17</b>	<b>OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO</b>
---------------	---

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a- tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Il foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Provinciali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio".

b- tenere esposta nelle sedi legali e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio con conducente;

c- curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale, ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d- assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e- comunicare per iscritto alla Amministrazione Comunale, entro e

non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

f- sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno disporre.

g- stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio, all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a- di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante, fatti salvi i casi previsti dall'art.7 della legge n.21/92 e dalla l.r. n.58/93 e successive modifiche;

b- di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero stazionare per procurarsi il servizio nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio con conducente risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c- di adibire l'autoveicolo, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85, del dlgs 285 del 1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d- di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

**Art.18**

**OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA**

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

a- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

c- curare che il contachilometri funzioni regolarmente: l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;

d- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

f- tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:



- a- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b- negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- c- portare animali propri nell'autoveicolo;
- d- deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- e- chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g- fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

<b>Art.19</b>	<b>SOSPENSIONE DELLA CORSA</b>
---------------	--------------------------------

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

**Art.20**

**DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO**

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

**Art.21**

**DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:

a- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

b- per morte del titolare dell'autorizzazione, allorchè tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con atto del responsabile del servizio, sentita la Commissione Comunale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, nei termini enunciati dalla legge 127 del 1997 e del dlgs 80 del 1998.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione e la CCIAA di ROMA, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

**Art.22**

**CONTRAVVENZIONI**

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la

loro sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono punite nei termini delle vigenti normative.

2. I comuni esercitano le funzioni inerenti l'applicazione delle **sanzioni** amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento; per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267: "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro".

3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689.

<b>Art.23</b>	<b>ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO</b>
---------------	---

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

<b>Art.24</b>	<b>RIMBORSO PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO</b>
---------------	--

1. Per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, il relativo rimborso, nella misura commisurata unicamente alle spese istruttorie debitamente quantificate dall'Amministrazione Comunale, con deliberazione della giunta comunale.

2. La corresponsione di tale rimborso è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.

**Art.25**

**VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere conformate alle disposizioni di cui alle leggi regionali 16-9-98 n.30, 7-6-99 n.6 e 6-8-99 n.14.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua seconda pubblicazione, ai sensi del vigente statuto.

## **LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2005, n.7**

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n.32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n.16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria.

**Art.1** (Modifica al titolo della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, da ultimo modificata dalla legge regionale 16 giugno 2003, n 16)

1. Nel titolo della l.r. 58/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 16/2003, le parole: "l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercizio del".

**Art. 2** (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 58/1993 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 58/1993 le parole da: "attribuite" a: "n. 616" sono soppresse.

**Art. 3** (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 58/1993)

1. Al punto 1 dell'articolo 3 della l.r. 58/1993 le parole da: "il prelevamento dell'utente" a "comprensoriale" sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente: 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis e dagli articoli 5 bis e 5 ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. All'interno del suddetto territorio, la prestazione del servizio è obbligatoria.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente: "2 bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di taxi, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio.

**Art.4** (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 58/ come modificato dalla l.r. 16/2003)

1. L'articolo 4 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003, è sostituito dal seguente: Art. 4 (Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 e da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 10, commi 3 e 4 è punita:

a) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 e la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino alla eventuale reinscrizione al ruolo stesso ai sensi del comma 3 del presente articolo alla quarta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 bis.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del dlgs 285/1992 e successive modifiche, l'inosservanza da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all'articolo 9 di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5 e dall'articolo 10,

commi 3 e 4 è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla quarta inosservanza.

3. La cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 non preclude la eventuale reinscrizione purché sussistano tutti i requisiti previsti dall'articolo 17, ivi compreso l'obbligo di ripetere l'esame non prima di due anni, di cui al medesimo articolo 17, comma I, lettera h).

4. Le sanzioni relative alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio sono applicate dal comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione. Le sanzioni relative alla sospensione ovvero alla cancellazione dal ruolo sono applicate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ove il trasgressore risulta essere iscritto. Le sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del dlgs 285/1992 e successive modifiche, sono applicate dall'autorità competente.

5. Fermo restando quanto disposto dal d.lgs. 285/ 1992 e successive modifiche relativamente alle sanzioni ivi previste, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

#### **Art.5** (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 58/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta

per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis e dagli articoli 5 bis e 5 ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Lo stazionamento dei mezzi è effettuato all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente: "1 bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di noleggio con conducente, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio".

**Art.6** (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 58/1993 sono inseriti i seguenti:

**Art. 5 bis** (Collegamenti con porti e aeroporti)

1. Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di taxi e di noleggio con conducente i titolari di licenze e autorizzazioni, rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze e autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, nonché, limitatamente al servizio di taxi, le tariffe.

**Art.5 ter** (Contratti con enti pubblici e privati)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, in relazione al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente prestati in esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici e privati per far fronte alle relative esigenze, disciplina i casi in cui il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio di comuni diversi dal



comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione purchè il contratto sia stipulato con i titolari muniti di licenza e di autorizzazione nei comuni ove hanno sede gli enti stessi.

**Art. 7** (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 58/1993 le parole da: "Non è ammesso" a: "eserciti con natanti." sono sostituite dalle seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti".

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente: "3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune preposto al rilascio dell'autorizzazione stessa, di una rimessa, o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza".

**Art. 8** (Modifica all'articolo 8 della l.r. 58/1993)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente: "3bis. In caso di cancellazione dal ruolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione, qualora in possesso dei requisiti prescritti. ".

**Art. 9** (Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

**"Art. 9 bis** (Noleggio con conducente. Collaboratori e lavoratori dipendenti)

1. I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l'elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.

2. Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali.

3. Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l'ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale.

4. Ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione.

5. Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 16."

**Art.10** (Modifica all'articolo 10 della l.r. 58/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, dall'articolo 5, comma 1 bis, dall'articolo 5 bis e dall'articolo 5 ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono

esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale."

**Art. 11** (Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

**"Art. 13 bis** (Criteri per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente)

1. La provincia determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 14, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi.

2. I criteri di cui al comma 1 prendono in considerazione, in particolare:

- a) la popolazione residente;
- b) l'estensione territoriale;
- c) l'intensità dei flussi turistici;
- d) la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- e) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
- f) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.

3. La provincia provvede agli adempimenti di cui al comma 1 previa consultazione, nell'ambito di un'apposita conferenza istruttoria, dei comuni e delle rappresentanze delle categorie interessate.

4. I comuni:

- a) adeguano i regolamenti previsti dall'articolo 14 entro novanta giorni dalla data di determinazione o di successiva modifica da parte della provincia di appartenenza dei criteri di cui al comma 1;
- b) inviano i regolamenti alla provincia di appartenenza entro trenta giorni dall'adeguamento. "

**Art.12** (Modifiche all'art.17 della l.r. 58/1993)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è abrogata.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente : " 5 bis. Il venir meno di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nonché le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) comportano la cancellazione dal ruolo ".

**Art.13** (Modifica all'articolo 19 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 58/1993 le parole da: "L'esame deve tendere" a: "conoscenza della lingua italiana" sono sostituite dalla seguente lettera: "d bis) conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale".

**Art.14** (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 58/1993 come modificato dalla l.r. 16/2003)

1. L'articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Commissioni Provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti)

1. Le commissioni per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 21/1992 sono costituite dalle Province. "

**Art. 15** (Modifica all'articolo 21 della l.r. 58/ 1993)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 58/1993 la parola, "regionale" è soppressa.

**Art. 16** (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 58/1993 la parola "regionale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 20".

2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 58/1993 La parola: "orale" è soppressa.

3. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 58/ 1993 dopo le parole "su domanda dell'interessato" sono inserite le seguenti: ", previo superamento dell'esame di cui all'articolo 19, limitatamente alla materia indicata al comma 2, lettera d bis), ".

**Art.17** (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo " e successive modifiche) all'articolo 20 della l.r. 58/1993 come modificato dalla l.r. 16/2003)

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 130 della l.r. 14/1999, è aggiunta la seguente: "h bis) la determinazione dei criteri cui devono attenersi i comuni per stabilire il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente. ".

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 130 della l.r. 14/1999 è abrogata.

**Art. 18** (Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti qualora incompatibili con le modifiche apportate alla l.r. 58/1993.

2. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 4, della l.r. 58/1993 è sospeso il rilascio da parte dei comuni di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con esclusione di quelle di cui ai concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comune di Roma, nell'ambito dei criteri contenuti nel primo bando di concorso pubblico concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, successivo alla sospensione di cui al comma 2, può prevedere un titolo preferenziale a favore dei partecipanti che risultino titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni del Lazio prima del 31 dicembre 2003, a condizione che i titolari stessi comunichino ai comuni competenti la rinuncia a tutte le suddette autorizzazioni.

4. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 5 ter della l.r. 58/1993 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tale deliberazione le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, comma 1, e 10, comma 2, della l.r. 58/1993, come modificati dalla presente legge, non si applicano ai contratti aventi ad oggetto servizi di taxi o di noleggio con conducente stipulati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da enti e soggetti pubblici e privati con i titolari di licenze per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

5. Nelle more della costituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificata dalla presente legge, continua ad operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'approvazione della Regione è espressa a condizione che ciascun regolamento comunale sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti negli articoli seguenti.

Art. 2.

*Autoservizi pubblici non di linea*

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3.

*Servizio di taxi*

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza della autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione ed alla sicurezza stessa.

Art. 4.

*Sanzioni amministrative*

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza taxi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, è punito:

- a) con un mese di sospensione dal servizio alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal servizio alla seconda inosservanza.

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 58.

Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù della legge quadro del 15 gennaio 1992, n. 21, delega i comuni ad organizzare in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di servizi taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.

3. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del competente organo comunale e sono soggetti all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

4. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro il 7 febbraio 1994.

c) con tre mesi di sospensione dal servizio alla terza inosservanza;

d) la quarta inosservanza è punita con la revoca della licenza.

2. L'inosservanza da parte del sostituto alla guida di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 è punito:

a) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 della prima inosservanza;

b) con sei mesi di sospensione del ruolo di cui all'articolo 16 alla seconda inosservanza;

c) con nove mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla terza inosservanza;

d) la quarta inosservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 è punita con la cancellazione del sostituto alla guida del ruolo di cui all'articolo 16.

#### Art. 5.

##### *Servizio di noleggio con conducente*

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

#### Art. 6.

##### *Figure giuridiche*

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### Art. 7.

##### *Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni*

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comu-

nali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro il 7 febbraio 1994.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

#### Art. 8.

##### *Trasferibilità delle licenze*

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti.



3. Al titolare, che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 9.

*Sostituzione alla guida*

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tale fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti, nel ruolo di cui all'articolo 16, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Il regime delle sostituzioni alla guida in atto, deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge entro il termine di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 21 del 1992.

Art. 10.

*Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.*

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 21 del 1992.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3 purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 11.

*Caratteristiche delle autovetture*

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 12.  
*Tariffe*

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 13.  
*Disposizioni particolari*

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 14 dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cure o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi, sentita la commissione di cui all'articolo 15.

Art. 14.  
*Competenze comunali*

1. I comuni nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente;

e) l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture adibite al servizio taxi entro e non oltre il 7 febbraio 1995.

Art. 15.

*Commissione consultiva*

1. Presso i comuni è costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione dei regolamenti. In detta commissione è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

Art. 16.

*Istituzione del ruolo*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, un ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'articolo 1 della stessa legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Le predette camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, provvedono a proprie spese, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 18.

3. L'iscrizione nel ruolo formato per ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. L'iscrizione nel ruolo provinciale è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea:

a) in qualità di sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;

b) in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualità di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.

5. Non è ammessa, in capo al medesimo soggetto, la iscrizione in più ruoli provinciali, ad eccezione di soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa.

6. Ciascun ruolo provinciale è articolato in due sezioni, rispettivamente destinate alla iscrizione dei conducenti:

a) di autovetture, di motocarrozette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di taxi;

b) di autovetture, di motocarrozette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di noleggio.

7. Fatta eccezione per i conducenti di natanti, per le altre categorie di soggetti non è ammessa la iscrizione in entrambe le sezioni del ruolo provinciale.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciano agli aventi titolo apposito documento attestante la iscrizione degli stessi aventi titolo nel ruolo provinciale.

Art. 17.

*Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale*

1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, i soggetti interessati debbono:

a) essere cittadini italiani ovvero di un paese della Comunità economica europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;

b) essere residenti ovvero domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione;

c) aver assolto gli obblighi scolastici;

d) aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;

e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di conducente;

f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;

g) essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio, previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 e dell'articolo 22 della presente legge.

2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l'interessato non risulta affetto da malattia contagiosa, o da malattia, infermità o malformazione, che impedisca il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudichi la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) siano incorsi in provvedimenti amministrativi di revoca o di decadenza di precedenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi ovvero di precedenti licenze di esercizio del servizio di noleggio con conducente;

b) abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

c) abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

d) abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

e) siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

f) abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;

g) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i casi indicati al comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantochè non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

5. Il possesso del requisito della abilitazione professionale risulta soddisfatto qualora gli interessati:

a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarozzetta, il certificato di abilitazione alla guida previsto dall'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali di capitano ovvero di capo timoniere ovvero di conduttore di motoscafi ovvero di pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto ministeriale 16 febbraio 1971. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono aver conseguito, altresì, la qualifica di «autorizzato», ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 631;

c) dispongono, se conducenti di veicoli a trazione animale, del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

Art. 18.

*Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale*

1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, devono farne richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia nella quale hanno la residenza o il domicilio, mediante apposita domanda da redigersi su carta legale e sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Regione.

2. La domanda deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ciascun anno e deve contenere:

a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della stessa legge n. 15 del 1968, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c) e d), commi 2, 3 e 5;

b) la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio, di cui all'articolo 19.

3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve essere prodotta entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di cui all'articolo 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

*Modalità dell'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio*

1. L'esame di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è svolto sulla base di criteri che consentano di accertare se il soggetto interessato abbia il possesso di adeguati requisiti, di idoneità all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

2. Le materie di esame per l'accesso alla professione prevedono la conoscenza dei seguenti argomenti:

a) disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente;

b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;

c) cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe prezzi e condizioni di trasporto, geografia stradale;

d) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

- 1) sui contratti in genere;
- 2) sui contratti di trasporti; in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
- 3) sulle società commerciali;
- 4) sui libri di commercio;
- 5) sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
- 6) sul regime fiscale;

l'esame deve tendere fundamentalmente ad accertare la cultura generale di base del candidato, secondo il livello medio di istruzione di massa la corretta conoscenza della lingua italiana.

3. L'esame consiste in una prova scritta, che può essere articolata su quesiti a risposta sintetica o preordinata, ed in un colloquio orale.

4. Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta.

5. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato abbia risposto esattamente ad almeno il 70 per cento dei quesiti formulati.

6. La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato abbia risposto sufficientemente ai quesiti postigli dalla commissione regionale di cui all'articolo 20.

7. Il soggetto che non abbia superato la prova orale può essere ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova dopo un periodo non inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di svolgimento della prima. In tale caso, il soggetto interessato non è tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento dei detti diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.

Art. 20.

*Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio*

1. La commissione regionale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti, ed è presieduta da un preside di Istituto professionale statale, prescelto nell'ambito di cinque nominativi proposti dai provveditori agli studi delle singole province.

2. La commissione regionale è altresì formata dai seguenti membri esterni all'amministrazione, che posseggono specifiche competenze e conoscenze nelle materie indicate all'articolo 19:

a) un esperto designato dall'assessore regionale ai trasporti;

b) un esperto designato dall'assessore regionale all'industria, commercio, artigianato;

c) un esperto designato dall'Unione regionale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Lazio;

d) un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

e) un esperto designato dal Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

f) un esperto designato dall'Unione province italiane;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

3. Per ciascun membro esperto viene, altresì nominato, su designazione di ciascuno dei soggetti sopra richiamati, un membro esperto supplente, che partecipa ai lavori della commissione regionale in caso di assenza o di impedimento del rispettivo titolare.

4. Le funzioni di vice presidente vengono svolte dall'esperto nominato dall'assessore regionale ai trasporti.

5. I compiti di segretario della commissione regionale sono svolti da un funzionario della Regione in servizio presso l'assessorato regionale ai trasporti, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale all'uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.

6. La commissione regionale ha sede presso la Regione, assessorato regionale ai trasporti e dura in carica per un triennio decorrente dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al comma 1.

7. Al rinnovo della commissione regionale, nonché, ove necessario, alla sostituzione di taluno dei componenti della commissione stessa si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina di detti componenti.

8. Il soggetto chiamato a far parte della commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del triennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.

9. Ai componenti della commissione regionale sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Alla copertura dei corrispondenti oneri si fa fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 25.

#### Art. 21.

##### *Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio*

1. La commissione regionale di cui all'articolo 20 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario delle prove dell'esame indicato all'articolo 19 e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.

2. Il calendario predetto dovrà prevedere, per ciascun anno, almeno due sessioni di esame, che, di norma, saranno effettuate nei mesi di maggio e di novembre. Tale calendario, come pure le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

3. Le sessioni di esame hanno luogo su base provinciale.

4. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, e provvede, altresì, a dare comunicazione agli interessati circa la data ed il luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame. Tale comunicazione è inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.

5. Previa presentazione di valido documento di identità personale, sono ammessi all'esame i candidati che abbiano prodotto, nei termini, la domanda di cui all'articolo 18 ed abbiano effettuato il pagamento dei diritti di segreteria richiamati al comma 4 dello stesso articolo 18.

6. In sede di prima attuazione il calendario, le modalità e le sedi delle prove di esame sono stabiliti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le prove di esame predette hanno inizio entro i successivi sessanta giorni.

#### Art. 22.

##### *Iscrizione nel ruolo*

1. Espletato l'esame di cui all'articolo 19, la commissione regionale trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei alla iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

2. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 17. Tali documenti debbono essere prodotti dagli interessati entro sessanta giorni dalla richiesta ed essere stati rilasciati non antecedentemente a novanta giorni dalla richiesta medesima.

3. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al comma 2, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di cui all'articolo 19.

4. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio provvede, altresì, a comunicare ai soggetti che non abbiano superato, con esito favorevole, la prova orale dell'esame, la data e la sede stabilite per la ripetizione della prova stessa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 7.

5. Eventuali provvedimenti di reiezione della iscrizione nel ruolo debbono essere motivati e comunicati agli interessati, a cura delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il trasferimento della iscrizione da una ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Lazio ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza. Alla domanda si dà corso previo pagamento, da parte dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.

#### Art. 23.

##### *Iscrizione di diritto al ruolo*

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino essere già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o di patente comunale per la conduzione di autovettura, motocarozzetta, veicoli a trazione ippica adibiti a servizio taxi.

2. A tal fine, entro e non oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di cui al comma 1, i soggetti interessati debbono produrre apposita domanda su carta legale, formulata sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Regione, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio è posto il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia autentica della stessa

licenza od autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati al quarto comma dell'articolo 18.

3. Per i casi indicati ai comma 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

*Norma transitoria*

1. Tutti i concorsi relativi agli ampliamenti di organico che siano stati deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 1992 e per i quali siano state già nominate le relative commissioni di esame, saranno espletati in base alla normativa dei regolamenti vigenti precedentemente.

2. In attesa che i rapporti tra il comune di Roma ed i comuni sede di aeroporti internazionali siano regolati da apposita convenzione, per assicurare la continuità del servizio di taxi, si consente che i taxi del comune di Roma esercitino il servizio di collegamento tra gli aeroporti e la capitale.

Art. 25.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della commissione regionale indicata all'articolo 20 graveranno sul capitolo n. 11412 dell'esercizio finanziario 1993 recante la denominazione «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni ed altro, di commissioni, comitati ed organi consultivi (Spesa obbligatoria)».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1993

PASETTO

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 ottobre 1993.*